

Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 22 maggio 2018, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille, 56, si sono incontrati:

Damiani S.p.A. p. iva 01457570065, con sede in Valenza (AL), in Piazza Damiano Grassi
Damiani n. 1, in persona del Procuratore Speciale dott. Roberto Cecchini,
di seguito "la Società" o "Damiani s.p.a."

e

OO.SS. Nazionali:

Filcams Cgil rappresentata dal signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal signor Salvo Carofratello,
Uiltucs Nazionale rappresentata dal signor Antonio Vargiu,
di seguito le "OO.SS Nazionali"


di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- Damiani S.p.a., p.iva 01457570065, con sede legale a Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani 1 (d'ora in poi anche «la Società») è una società che opera nel settore della fabbricazione e commercializzazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi, con negozi di proprietà dislocati in diverse regioni sul territorio nazionale;
- per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza, tenuto conto delle specificità del settore, e tenendo anche in considerazione che la attività di vendita di oggetti preziosi all'interno di esercizi commerciali è sottoposta a licenza di Pubblica Sicurezza;
- l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015, stabilisce che *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [..]"*;
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015 e del dlgs 196/2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza presso i negozi di Damiani S.p.a. (con insegna Damiani, Salvini, Bliss, Rocca 1794) nelle diverse regioni sul territorio nazionale, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati, nonché garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società;
- per le sopra esposte finalità, le Parti concordano circa l'opportunità di procedere con un accordo quadro che regolamenti l'installazione degli impianti di videosorveglianza presso i negozi di Damiani S.p.a. dislocati nelle diverse regioni sul territorio nazionale;

Considerando che

- per garantire la sicurezza dei propri dipendenti oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalle giacenze di denaro contante, la



Società ha la necessità di installare sistemi di videosorveglianza, per tali intendendosi gli impianti costituiti dalle reti e dalle apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini;

- in particolare la Società, tenuto conto dell'attività che svolge, e data la natura estremamente preziosa della merce esposta e conservata all'interno dei punti vendita, intende installare tali impianti non solo nelle pertinenze dei singoli negozi ma anche all'interno dei locali, in modo da coprire la massima superficie relative agli spazi di vendita accessibili al pubblico durante l'orario di aperture ed il deposito/magazzino della merce (caveau), luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali;
- la Società ritiene che tali strumenti assolvano non solo alla funzione di deterrente nella commissione di eventuali illeciti ma possano anche fornire elementi di prova in caso di condotte penalmente rilevanti;
- pertanto il sistema di videosorveglianza della Società ha quali fini esclusivi quello di sicurezza degli ambienti di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di installazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza alle seguenti condizioni:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:
 - le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri la massima superficie dei locali di vendita accessibili al pubblico, e dei locali adibiti al deposito/magazzino della merce, dalle quali ne deriverà la possibilità che il personale venga accidentalmente e temporaneamente inquadrato mentre è intento alle normali attività di vendita;
 - le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori, inoltre le immagini registrate non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
 - le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
 - le telecamere non riprenderanno luoghi riservati al personale dipendente (spogliatoio e servizi);
 - gli impianti di videosorveglianza sono composti dalle telecamere, dai sistemi di videoregistrazione e monitor;
 - gli impianti di videosorveglianza installati presso i negozi registreranno le immagini o tramite videoregistratore o tramite hard disk, o tramite DVR; il sistema di videoregistrazione è accessibile solo da parte del gestore esterno e le immagini non saranno in ogni modo accessibili, fatto salvo quanto predisposto ai punti successivi del presente accordo;
 - la visione delle immagini registrate sarà consentita solo su richiesta del responsabile dell'unità operativa o suo designato al gestore esterno dell'impianto di videosorveglianza e saranno inaccessibili salvo la compresenza delle parti firmatarie e/o in caso di richiesta esplicita da parte delle autorità di Pubblica Sicurezza;
 - l'eventuale visione da remoto sarà consentita solo al gestore esterno dell'impianto di videosorveglianza e solo negli orari di chiusura dell'attività;
 - le immagini provenienti dalle telecamere posizionate lungo i perimetri delle aree esterne e degli accessi principali potranno essere visualizzate in diretta sui monitor dal personale preposto all'autorizzazione di ingresso di fornitori e clienti;
 - data la natura specifica e particolare della commercializzazione degli oggetti preziosi, le registrazioni potranno essere conservate per un periodo massimo di 5 giorni, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini verranno automaticamente cancellate;


- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
 - in base alla normativa di cui al dlgs 196/2003 saranno affissi appositi cartelli informativi (per i dipendenti e per i clienti) esposti sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza;
 - sarà rispettata la disciplina dettata dal dlgs 196/2003;
 - la raccolta dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
 - il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'articolo 11 lett. a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro.
3. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, rinviando a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per ogni negozio come concordato a livello nazionale:
- la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali una relazione sul sistema di videosorveglianza che si intende installare e sulla collocazione delle telecamere proponendo la sottoscrizione di un accordo alla sede territoriale competente;
 - si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro, con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti;
 - fatte salve eventuali richieste scritte di chiarimento, decorsi 25 giorni dalla presentazione della relazione, senza alcun riscontro ad opera delle RSA/RSU e, in loro assenza, dalle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali, si procederà con la relativa segnalazione ai sottoscrittori del presente accordo quadro i quali provvederanno a sollecitare tutti i destinatari della relazione alla conclusione dell'accordo entro 5 giorni dalla relativa segnalazione.
4. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e tenendo conto che per il loro perseguimento sarà necessario riposizionare o rimuovere telecamere, convengono che le modifiche che non comportino la modifica del raggio di visione delle telecamere, non siano oggetto di autorizzazione in quanto in essa già ricompresa.
5. Le Parti si danno atto che il presente accordo non inciderà su ogni precedente accordo ed autorizzazione acquisita dalle DTL competenti sul territorio ex articolo 4 legge 300/1970 sottoscritto con le competenti RSA/RSU o autorizzato dalla DTL competente, che rimangono validi ed efficaci.
6. Le Parti convengono infine che il presente Accordo Quadro debba essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stesso coinvolti, esponendo per ogni singola sede gli allegati corrispondenti, l'accordo, oltre ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.




Allegato: Modello accordo territoriale

Letto confermato e sottoscritto.

Damiani S.p.a., Sig. Roberto Cecchini




Filcams Cgil Nazionale, Sig. Massimo Mensi



Fisascat Cisl Nazionale, Sig. Salvo Carofratello



Uiltucs Nazionale, Sig. Antonio Vargiu



Allegato_ : Modello Accordo Territoriale

Oggi, _____, presso la _____, in _____
n. _____, si sono incontrati:

Damiani S.p.A., p. iva 01457570065, con sede in Valenza (AL), in Piazza Damiano Grassi
Damiani 1, in persona di _____

di seguito "la Società" o "Damiani S.p.a."

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS. territoriali
di seguito "RSA/RSU/OO.SS."

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che

- in data 22 maggio 2018 Damiani S.p.A. e le OO.SS Nazionali - Filcams Cgil Nazionale, Fisecat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale - hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito "*l'Accordo Quadro*") relative all'installazione di sistemi di sorveglianza presso i negozi della Società dislocati sul territorio nazionale, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni negozio sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;

- l'accordo a livello di singoli negozi dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;

- nel negozio sito in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 22 maggio 2018 è da intendersi qui integralmente richiamato;

2. il sistema di videosorveglianza installato presso il negozio di _____
è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza di Negozio

- n. ____ telecamera interna / n. ____ telecamera esterna;

- n. ____ monitor;

- dispositivo di registrazione tramite _____;

- collegamento esterno con _____;

- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;

- fascia oraria di attivazione _____;

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

3. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.

4. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.

5. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.

6. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Damiani S.p.a.

RSA/RSU/OO.SS. territoriale
